



Mario Biavati
NOTAIO

Repertorio n.ro 38980

Raccolta n.ro 25568

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di novembre

(17.11.2018)

alle ore 17,30

In Città della Pieve, via Francesco Melosio n. 20/06 presso la sede dell'associazione.

Avanti a me **Dr. MARIO BIAVATI**, Notaio in Bastia Umbra, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia, è comparso il signor:

NAVARRA ATTILIO MARIA nato a Roma in data 11 febbraio 1969, domiciliato, per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sè ma in nome e per conto dell'Associazione non riconosciuta - ente del terzo settore denominata **"IL FORNO - ETS"** con sede in Città della Pieve, via Francesco Melosio n. 20/06, codice fiscale: 94165640544, costituita con atto del 25 luglio 2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 7, in data 3 agosto 2017 al n. 3280, Serie 3, nella sua qualità di Presidente della medesima, in forza dei poteri allo stesso conferiti dallo statuto vigente.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questa ora, luogo e giorno, è

Registrato a Perugia
in data 22/11/2018
al numero 24609
serie 1T
per euro 245,00

stata convocata, a norma di legge e di statuto, l'assemblea della suddetta Associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie ai fini della trasformazione in On-lus: deliberazioni inerenti e conseguenti

e chiede a me Notaio di ricevere il presente atto.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ricevo il presente verbale con il quale dò atto di quanto appresso:

assume la Presidenza della Assemblea a norma di statuto il comparente il quale constatato:

A) l'intervento di n.ro 21 associati su n.ro 35 associati aventi diritto di voto

come risultanti dal Foglio Presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" con dispensa di me Notaio dalla lettura;

B) l'intervento del Consiglio Direttivo nella persona del comparente, Presidente e dei signori Navarra Benedetta e Navarra Luca

C) la regolare convocazione mediante comunicazione inviata nei modi di statuto dichiara validamente costituita l'assemblea e passa a trattare il punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea espone le ragioni ed i motivi dell'opportunità di modificare lo statuto adeguandolo alle normative di cui al D.Lgs. 460/1997 e al D.Lgs. 117/2017, variando contestualmente la denominazione da "IL FORNO - ETS" a

"IL FORNO" e riformulando lo scopo e l'oggetto dell'associazione.

Il Presidente prosegue dando lettura dello statuto secondo la nuova versione e numerazione, comprensivo delle modifiche sopra esposte.

Dopo breve discussione e intervento degli associati sul punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di adeguare lo statuto sociale alle normative di cui al D.Lgs. 460/1997 e al D.Lgs. 117/2017, variando contestualmente lo scopo e l'oggetto dell'associazione nonché la sua denominazione da "IL FORNO - ETS" a "IL FORNO", con la precisazione che sino al termine di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. 117/2017 la suddetta denominazione sarà integrata, a norma del D.Lgs. 460/1997, con l'acronimo ONLUS ovvero con la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in caso di iscrizione dell'Associazione stessa all'Anagrafe unica delle Onlus.

A far data dall'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 verrà inserita nella denominazione l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

All'uopo l'Assemblea delibera inoltre che a seguito del presente verbale dovranno essere effettuate tutte le volture, se necessarie, presso gli uffici competenti, compreso il P.R.A.

e le Conservatorie dei Registri Immobiliari competenti, affinché tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, veicoli, immobili, contratti di fornitura leasing e finanziamenti e quant'altro intestato all'associazione secondo la vecchia denominazione venga intestato all'associazione secondo la nuova denominazione con esonero di tutti gli uffici e conservatori competenti da ogni responsabilità al riguardo.

2) di allegare al presente atto sotto la lettera "B", con dispensa di me notaio dalla lettura, lo statuto sociale composto di 18 articoli, comprensivo di quanto sopra deliberato.

3) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. Le parti, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, consentono il trattamento dei loro dati personali indicati nel presente atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per i fini connessi alle dipendenti formalità anche fiscali.

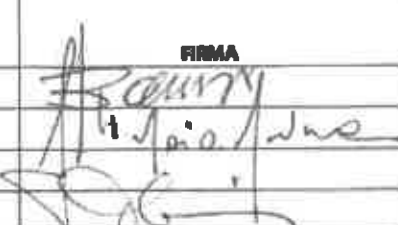
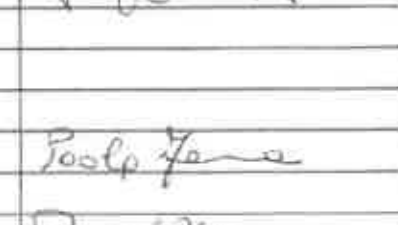
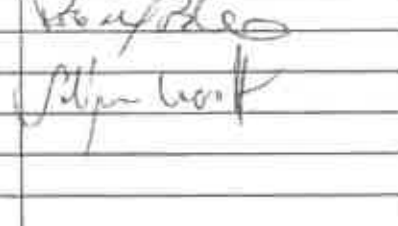
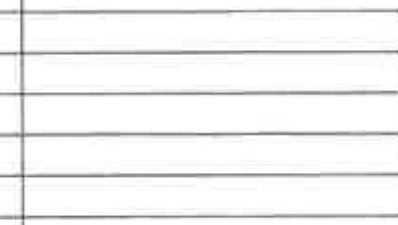
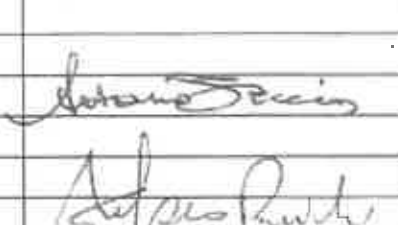
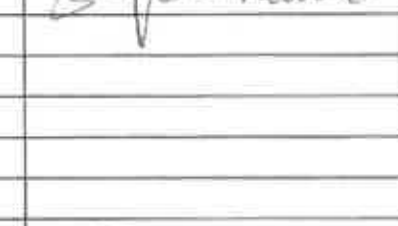
Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 18.

Verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di Legge e parte completato di mio pugno su di due fogli in cinque pagine da me Notaio letto al comparente che l'approva, il quale con me lo sottoscrive alle ore 18

F.to Attilio Maria Navarra

F.to Mario Biavati - Notaio

ASSOCIAZIONE IL FORNO - ETS
FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 NOVEMBRE 2018

N. TABELLA	SOCIO		IN PROPRIO/PER DELEGATA	FIRMA
	COGNOME	NOME		
1	BASSINI	OSVALDO	X	
2	NAVARRA	ATTILIO MARIA	X	
3	PARRIETI	ANDREA		
4	BERLHUBIERI	TIZIANO	X	
5	NAVARRA	LUCA		
6	AUREGGI	LUCA		
7	MARRONI	UMBERTO		
8	FARINA	PAOLA	X	
9	NAVARRA	BENEDETTA		
10	DEL BENCIOLO	ROBERTO	X	
11	POMPEI	ANNA		
12	CACIOTTO	SABRINA	X	
13	RICCI	FEDERICO		
14	NOVELLI	MARCELLO		
15	INNOCENTI	EMMA		
16	ZUCHINNA	PAOLO		
17	MISCIATTELLI	LORENZO		
18	IACCALLE	MERCO		
19	MORETTI	WALTER		
20	PELLERINI	CARLO		
21	COTOLA	GAETANO		
22	FIORAVANTI	LUISA		
23	SECCIA	ANTONIO	X	
24	GEDOVUS	FREDERIC		
25	SACCO	CARLO		
26	RAIMONDI	STEFANO	X	
27	DANIELE	CLAUDIA		
28	MORETTI	DOMENICO		
29	GIUSSICOLI	ALBERTO		
30	HAMMOND	INGRID		
31	NEDUSA	MONICA		
32	MANCINI	DANELE		
33	SBARAGLIA	VALENTINA	X	
34	PIERINI	VALERIA		
35	LUCACCHIONE	CHIARA		



ALLEGATO A°
 RE: 38980
 RACC 85568



STATUTO "IL FORNO"

ALLIGATO'81
N. 38980
PAGE 25568

ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita, a norma dell'art. 36 del codice civile, del D.Lgs. 460/1997 e delle leggi vigenti in materia, un'Associazione non riconosciuta denominata "IL FORNO"

Sino al termine di cui all'art. 104, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017, la denominazione di cui sopra sarà integrata, a norma del D. Lgs. 460/1997, con l'acronimo ONLUS, ovvero con la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in caso di iscrizione dell'Associazione stessa all'Anagrafe unica delle Onlus istituita dall'art. 11, D. Lgs. n. 460/1997; l'acronimo e/o la locuzione saranno utilizzati nella denominazione, in tutte le comunicazioni al pubblico dell'Associazione e in tutti i segni distintivi della stessa.

A far data dall'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, D. Lgs. n. 117/2017, verrà inserita nella denominazione l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede nel Comune di Città della Pieve e può istituire uffici anche in altre località.

La sede dell'Associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci

L'Associazione non ha fine di lucro, persegue in maniera esclusiva finalità di solidarietà sociale e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita e per l'inserimento o il reinserimento sociale delle persone svantaggiate, quali, a titolo esemplificativo, i soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale, i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli indigenti, i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, i profughi e gli immigrati non abbeniti.

Tali finalità di solidarietà sociale sono perseguite mediante lo svolgimento di attività nel settore della promozione dell'Arte e della Cultura intese nell'accezione più ampia e nelle loro molteplici forme, quali, a titolo esemplificativo, la pittura, la scultura, la fotografia, l'illustrazione, la musica, la letteratura, il teatro, i giochi da tavolo e di strategia etc., concepiti sia come strumenti di formazione e arricchimento umano e culturale, che come strumenti di sostegno sociale e psico-fisico.

Le attività che l'associazione pone in essere nei confronti dei soggetti in condizioni di svantaggio sono:

- la realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione, convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre e attività espositive, proiezioni di film e documentari, concerti, workshop;



- l'attivazione di gruppi di studio e di lavoro ed, in particolare, la costituzione di gruppi che svolgano attività che consentano alle persone svantaggiate di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità, attraverso approfondimenti culturali e artistici;
- la collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a livello artistico per il miglioramento umano e delle condizioni sociali e di vita delle persone svantaggiate;
- la collaborazione con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale;
- la raccolta di contributi per attività e iniziative realizzate nell'ambito degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino in linea con le finalità dell'Associazione.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività secondarie e strumentali, diverse da quelle istituzionali, purché ad esse direttamente connesse;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura¹.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - LIBRI SOCIALI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dell'Organo di Controllo, se nominato;
- il libro del revisore legale dei conti, se nominato.

ART. 6 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'Associazione realizza le proprie iniziative con la partecipazione attiva e prioritaria dei propri soci e di chiunque (Stato, Regioni, Enti Pubblici e Privati, Persone fisiche), a seconda delle competenze voglia contribuire al suo sviluppo, nonché con i proventi delle attività svolte nell'ambito degli scopi sociali e delle finalità statutarie.

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche, nonché gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che, partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità della stessa.

Le persone giuridiche, gli Enti e gli Istituti fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 9.

L'Associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. In particolare, non è possibile prevedere alcuna



discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo. L'ammissione dei soci e l'esclusione degli stessi sono deliberate dal consiglio direttivo.

La decisione del consiglio direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto secondo le modalità indicate al successivo art. 8. I soci che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati mentre devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal consiglio direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, o per recesso.

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio per:

- gravi e persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- il mancato versamento del contributo annuale.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio direttivo è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio direttivo, entro il 30 novembre.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 9 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci si impegnano:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a dare la loro fattiva collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il presidente;
- 3) il consiglio direttivo;
- 4) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il revisore legale dei conti, se nominato o obbligatorio per legge;

ART. 11 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi la partecipazione all'assemblea e l'intervento alla stessa mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia possibile verificare l'identità personale dell'associato che partecipa e vota.

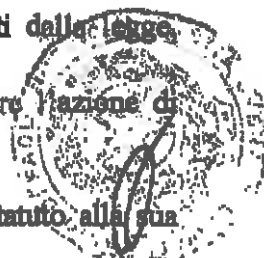
L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante avviso scritto inviato per raccomandata AR, raccomandata a mano con firma di ricevuta, posta elettronica certificata, e-mail purchè seguita da conferma di ricezione, o fax a ciascun socio almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea dei soci è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'Associazione o il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale e hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i membri del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e il revisore legale dei conti, rilasciando apposita delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di 3 deleghe.

Spetta all'assemblea dei soci ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il presidente dell'Associazione;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali. In particolare,
 - nominare e revocare i membri del consiglio direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 13. I membri del consiglio direttivo sono scelti dall'assemblea fra i soci;
 - nominare e revocare i membri dell'organo di controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- e) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea.
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;



Spetta all'assemblea dei soci straordinaria deliberare sulle proposte:

- di modifica del presente statuto;
- di trasformazione, fusione, o scissione dell'Associazione
- di scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci vengono fatte risultare in appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio direttivo. Le riunioni dell'assemblea dei soci ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci aventi diritto di voto. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica, in ogni caso idonei a provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario (es. raccomandata AR, raccomandata a mano con firma di ricevuta, posta elettronica certificata, e-mail purchè seguita da conferma di ricezione, o fax) da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Associazione dura in carica per tre anni e può essere rieletto. Esso ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci o del consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'Associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio direttivo.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri a un massimo di sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Per far parte del consiglio direttivo è necessario essere maggiorenni.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2382 Codice civile

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'Associazione ogniquale volta lo ritenga necessario o su richiesta di due dei suoi membri.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della stessa.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del presidente dell'Associazione. Le decisioni del consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri membri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea dei soci dell'Associazione. In particolare:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea dei soci;

b) provvede, qualora lo ritenesse opportuno, alla nomina del segretario generale e del tesoriere dell'Associazione che potranno essere scelti anche all'infuori dei soci dell'Associazione;

c) può affidare ai suoi membri, al segretario generale e al tesoriere dell'Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea dei soci decide di effettuare nell'interesse dell'Associazione;

d) può convocare l'assemblea dei soci dell'Associazione;

e) definisce la misura del contributo annuale a carico dei soci;

f) predispose il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

g) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci

h) stabilisce gli indirizzi relativi alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento o estinzione.

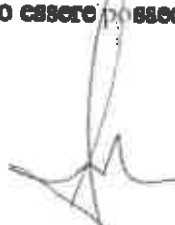
I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non adeguatamente pubblicizzate.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al cp. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e della corretta redazione del bilancio. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

ART. 15 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina un revisore o una società di revisione.

L'Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, purché lo stesso sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, che deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione e, se nominato, dalla relazione dell'organo di controllo.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 17 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dell'Associazione. In caso di iscrizione dell'associazione all'Anagrafe unica delle Onlus, sino al termine di cui all'art. 104, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità -sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 , L. 662/1996- salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017 ed in caso di iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, D Lgs n. 117/2017, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del

Terzo settore aventi le stesse finalità, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme previste dal codice civile, dal decreto legislativo recante le disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale [e, dal momento della loro efficacia, dalle norme del decreto legislativo recante il Codice del Terzo Settore].

